
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale
---	---	---

I PRINCIPALI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA DI INTERESSE REGIONALE

(aggiornamento alla data del 28 febbraio 2013)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

PANORAMA (breve focus su alcune di particolare interesse per le regioni)

LA NUOVA LEGGE 234 DEL 2012

A seguito dell'approfondimento sul tema "Il ddl di riforma della legge 11/2005 – Lo stato dell'arte" svolto nel corso dell'incontro OLI del 27 settembre 2012, considerata l'intervenuta approvazione e entrata in vigore della **legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)**, si ritiene utile segnalare le disposizioni della legge di maggior interesse per le Regioni in tema di rapporti con l'Unione europea e strumenti partecipazione ai processi decisionali (fase ascendente e discendente):

Art. 8.


Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.
3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9.

Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.

Art. 22.


Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:
 - a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;
 - b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
 - c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.


Art. 24.

Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea.

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 25.


Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Art. 27.

Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--


definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.
4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

Art. 29.

Legge di delegazione europea e legge europea

1. Lo Stato, **le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano, **nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.**
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. **Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.**
(...)
7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
(...)
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

(...)

Art. 30.

Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea

(...)

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

(...)

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

3. La legge europea reca:

(...)


e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

(...)

Art. 40.

Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera *f)*.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--


province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.

Art. 41.

Poteri sostitutivi dello Stato

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.


Art. 43.

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
 - a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
 - b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a) , assoggettati al sistema di tesoreria unica;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

- c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b) .
6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
 7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
 8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
 9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
 10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale
---	---	---

IL NUOVO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 ha raggiunto un accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) che dovrà definire le priorità di bilancio dell'UE per il settennato 2014 - 2020. In questa sede, i capi di stato europei hanno convenuto di ridurre, rispetto all'attuale QFP 2007-2013, le risorse finanziarie che possono essere mobilitate dall'UE. La motivazione è basata sulla generale situazione di crisi economica che non consentirebbe agli Stati, alle prese con un momento di forte recessione economica e necessità di tagli alla spesa pubblica, di contribuire nella stessa misura dei precedenti QFP. Nell'ottica di promuovere la crescita e l'occupazione, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo di massima che prevede l'aumento dei fondi destinati alla ricerca, all'innovazione e all'istruzione, nonché la previsione di una nuova iniziativa intesa a fronteggiare la sfida pressante della disoccupazione giovanile. Affinché il nuovo QFP entri in vigore nel gennaio 2014 deve ancora essere raggiunto un accordo definitivo con il Parlamento europeo.

Elementi di maggior interesse dell'accordo.

- Il limite di spesa massima per un'Unione europea di 28 Stati membri è stato fissato a 959,99 miliardi di EUR riducendo il massimale globale di spesa del 3,4% in termini reali, rispetto all'attuale QFP (2007-2013), allo scopo di tener conto del risanamento delle finanze pubbliche a livello nazionale. Il massimale dei pagamenti complessivi è stato fissato a 908,40 miliardi di EUR, rispetto ai 942,78 miliardi di EUR del QFP 2007-2013.
- I capi di stato e di governo hanno deciso un incremento significativo delle risorse finanziarie destinate alle spese orientate al futuro in settori quali ricerca, innovazione e istruzione, al fine di promuovere la crescita e creare posti di lavoro. Infatti, il massimale di spesa per la sottorubrica 1a ("Competitività") ammonta a 125,61 miliardi di EUR, vale a dire oltre il 37% in più rispetto al QFP 2007-2013. Si sono inoltre impegnati ad aumentare in termini reali i fondi destinati al programma di ricerca dell'UE "Orizzonte 2020" e al programma "Erasmus per tutti". E' stata decisa inoltre la creazione di un "meccanismo per collegare l'Europa", finalizzato a completare i collegamenti mancanti delle reti europee nel settore dell'energia, dei trasporti e digitale.
- E' stato confermato l'impegno di ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell'UE fissando il limite di spesa della sottorubrica 1b ("Coesione") a 325,15 miliardi di EUR, con l'impegno verso gli Stati membri più poveri di una dotare quota maggiore della dotazione globale destinata alla politica di coesione rispetto all'attuale QFP e la previsione di una nuova iniziativa dedicata alla disoccupazione giovanile (dotazione pari a 6 miliardi, la metà dei quali finanziata attraverso il Fondo sociale europeo e l'altra metà grazie a una nuova linea di bilancio). Il programma di aiuto alimentare agli indigenti dovrebbe beneficiare, invece, di stanziamenti pari a 2,5 miliardi di EUR.
- Per quanto riguarda la rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali), il Consiglio europeo ha fissato il massimale di spesa a 373,18 miliardi di EUR. Ha inoltre

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

concordato alcune linee guida per la prossima riforma della politica agricola comune (PAC);

- L'accordo include un cosiddetto margine per imprevisti destinato a garantire nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 una certa flessibilità per far fronte a circostanze impreviste. È stata altresì prevista la possibilità di una clausola di revisione.

ALTRI ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE (*atti legislativi, proposte di atti legislativi, comunicazioni, relazioni, notizie*).

ATTI LEGISLATIVI

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/52/UE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2012 comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro

DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

ATTI NON LEGISLATIVI

Le risoluzioni del Parlamento europeo

P7_TA-PROV(2013)0052

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: Analisi annuale della crescita 2013. Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: Analisi annuale della crescita 2013 (2012/2256(INI))

P7_TA-PROV(2013)0053

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2013. Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita per il 2013 (2012/2257(INI))



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013

Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna

Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale

APPROFONDIMENTO:

Cos'è il semestre europeo? è un ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche introdotto dalla Commissione europea. Ogni anno la Commissione fa un'analisi dettagliata dei programmi di riforme strutturali ed economiche di ciascun paese dell'UE e rivolge loro delle raccomandazioni per i successivi 12-18 mesi. Il semestre europeo inizia con l'adozione da parte della Commissione, di solito verso la fine dell'anno, dell'analisi annuale della crescita, che definisce le priorità per l'anno successivo in materia di promozione della crescita e dell'occupazione. A marzo, sulla base dell'analisi annuale della crescita, i capi di Stato e di governo definiscono gli orientamenti dell'UE per le politiche nazionali. Partendo dalla stessa analisi, nel vertice di primavera il Consiglio europeo fa il punto su: la situazione macroeconomica generale; i progressi registrati per conseguire i 5 obiettivi quantitativi dell'UE; i passi avanti compiuti nell'ambito delle iniziative prioritarie della strategia. Elabora inoltre orientamenti strategici su aspetti macroeconomici, di bilancio e riguardanti le riforme strutturali e le misure di stimolo alla crescita, nonché sulle relative interconnessioni. Ad aprile gli Stati membri presentano i loro piani per il risanamento delle finanze pubbliche (programmi di stabilità o convergenza) e le riforme e misure che intendono adottare per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e solidale (programmi nazionali di riforma). A maggio/giugno la Commissione valuta questi programmi e rivolge a ciascun paese una serie di raccomandazioni. Il Consiglio discute e il Consiglio europeo approva tali raccomandazioni. Ciò significa che le indicazioni strategiche vengono fornite agli Stati membri prima che inizino ad ultimare i loro bilanci preventivi per l'anno successivo. Infine, alla fine di giugno o all'inizio di luglio il Consiglio adotta formalmente le raccomandazioni rivolte ai singoli paesi europei. Ai paesi che vi non danno seguito entro i tempi stabiliti possono essere rivolti degli avvertimenti. In caso di squilibri macroeconomici e di bilancio eccessivi, entra in gioco un sistema di incentivi e sanzioni.

P7_TA-PROV(2013)0036


Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti. Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2013 su migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (2012/2134(INI))

P7_TA-PROV(2013)0026

Modernizzazione degli aiuti di Stato. Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di stato (2012/2920 (RSP))

P7_TA-PROV(2013)0017

Ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia (2012/2099(INI))

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

P7_TA-PROV(2013)0002

Ottimizzazione del ruolo dell'assetto territoriale nella politica di coesione. Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sull'ottimizzazione del ruolo dell'assetto territoriale nella politica di coesione (2011/2312(INI))

P7_TA-PROV(2013)0001

Contributo del riassetto urbano alla crescita economica nella politica di coesione dell'UE. Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sul contributo del riassetto urbano alla crescita economica nella politica di coesione dell'UE (2011/2311(INI))

LE COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazioni strategiche e Relazioni

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi - Bruxelles, 24.1.2013 COM(2013) 17 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI PIANO D'AZIONE IMPRENDITORIALITÀ 2020 Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa - Bruxelles, 9.1.2013 COM(2012) 795 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea - Strasburgo, 12.12.2012 COM(2012) 746 final


Nota: la presente Comunicazione presenta profili di particolare interesse per le regioni riguardanti il tema della qualità della regolamentazione, della semplificazione, della valutazione e della prossima strategia della Commissione europea in questo settore.

In allegato alla Relazione il testo ufficiale della Comunicazione.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo - Bruxelles, 6.12.2012 COM(2012) 736 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Analisi annuale della crescita 2013

/* COM/2012/0750 final */

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale</p>
---	--	--

Proposte di atti legislativi

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi - Bruxelles, 24.1.2013 COM(2013) 18 final

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca - Bruxelles, 18.1.2013 COM(2013) 9 final

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" - Bruxelles, 29.11.2012 COM(2012) 710 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea - COM(2012) 784 final del 18.12.2012.

NORMATIVA STATALE E REGIONALE DI ATTUAZIONE DI NORME DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

LEGGI NAZIONALI


Aggiornamento sullo stato dell'iter legislativo di approvazione del DDL comunitaria 2011 e 2012 (alla data del 28 febbraio 2013):

Disegno di legge comunitaria 2011.

Con riferimento al disegno di legge comunitaria 2011, si segnala che alla data del 28 febbraio 2013 risulta ancora in corso l'esame presso la 14a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

Disegno di legge comunitaria 2012.

Con riferimento al disegno di legge comunitaria 2012, si segnala in data 3 ottobre 2012 l'approvazione con modifiche da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati e la conseguente trasmissione all'altro ramo del parlamento (Senato della Repubblica). L'atto è stato assegnato alla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente l'11 ottobre 2012. Alla data del 28 febbraio 2013 risulta ancora in corso l'esame in Commissione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Barbara Attili – Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Atti normativi e di indirizzo dell'UE di interesse regionale
---	---	---

Relazione programmatica governo 2013

Ogni anno, il Governo presenta al Parlamento un'informativa sulla partecipazione italiana al processo d'integrazione europea. L'art. 13 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea") stabilisce che l'informativa deve essere svolta per mezzo di due distinte relazioni: una relazione **programmatica da presentare entro il 31 gennaio** e una relazione **consuntiva da presentare entro il 31 dicembre**. La Relazione programmatica ha l'obiettivo di illustrare le strategie e gli indirizzi che intende adottare nell'anno successivo in merito ai profili generali e alle politiche dell'Unione europea. La Relazione consuntiva, invece, da conto di quanto fatto nell'anno precedente relativamente al processo di integrazione europea e all'attuazione delle singole politiche.

La Relazione programmatica del Governo per il 2013 è stata presentata sostanzialmente entro i tempi previsti dalla legge.

Come emerge dalla stessa presentazione, la relazione programmatica 2013 coincide sostanzialmente con la fine della legislatura, elemento questo che non può non incidere sugli aspetti di indirizzo e di anticipazione delle strategie che il Governo italiano adotterà in sede di Unione europea, e quindi sul contenuto e sulla portata del documento presentato. **Di conseguenza la Relazione per quest'anno riveste un carattere essenzialmente informativo e di orientamento (...) e si astiene – per quanto possibile – dall'assumere impegni come soltanto un Governo e un Parlamento nel pieno esercizio delle loro funzioni potrebbero fare.**

LEGGI REGIONALI

Si segnala che dal monitoraggio non sono emerse leggi regionali di recepimento/attuazione di direttive dell'UE nel periodo indicato.